

e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2017, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2019, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2019, contenente la proroga della misura dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2020, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 23 luglio 2020, contenente la proroga della misura dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2021, il limite di 20 milioni di euro di minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, anche per il 2021, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell'anno 2021;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di talune percentuali di compensazione

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
ad interim*
CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 243

21A01731


DECRETO 4 marzo 2021.

Procedure e modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e, in particolare il comma 4 dell'art. 12, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle procedure e modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonché alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'elenco delle personalità indipendenti

1. È istituito presso il Dipartimento delle finanze l'elenco delle personalità indipendenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

2. L'elenco si compone di almeno tre personalità indipendenti, designate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore generale delle Finanze.

3. L'elenco ha una validità di cinque anni, decorsi i quali i nominativi delle personalità indipendenti designate possono essere riconfermati. In ogni caso, il numero dei nominativi inseriti nell'elenco non può essere inferiore a tre.

4. I nominativi delle personalità indipendenti designate sono comunicati alla Commissione europea, unitamente alle informazioni relative a titoli accademici e professionali conseguiti, esperienze maturate e competenze acquisite, nonché relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Gli effetti della nomina decorrono dalla data di detta comunicazione.

5. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al comma 1 viene comunicata tempestivamente alla Commissione europea.

Art. 2.

Composizione dell'elenco delle personalità indipendenti e requisiti generali dei componenti

1. I componenti dell'elenco delle personalità indipendenti sono nominati tra i seguenti soggetti:

a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in servizio o a riposo;

b) docenti di ruolo universitari in materie giuridiche, economiche o fiscali, in servizio o a riposo;

c) iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei revisori ufficiali dei conti o contabili.

2. Ai fini della nomina, i magistrati ordinari in servizio devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità ed essere indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura.

3. I componenti dell'elenco devono:

a) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

b) non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni ovvero condanne per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) avere comprovata esperienza in materia tributaria, preferibilmente nel settore dei prezzi di trasferimento;

d) avere l'idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle funzioni richieste;

e) non essere dipendenti di un soggetto che fornisce servizi di consulenza fiscale ovvero collaboratori esterni che prestano allo stesso consulenza a titolo professionale, né esserlo stati nel corso dei tre anni precedenti la nomina.

4. I componenti dell'elenco, ove chiamati a far parte della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), b), c), del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Rimozione dei nominativi dall'elenco delle personalità indipendenti

1. Sono rimossi dall'elenco di cui all'art. 1 i nominativi delle personalità indipendenti che:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;


b) se magistrati in servizio, cessano dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

c) rinunciano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, a far parte di una Commissione consultiva o di una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49;

d) comunicano la loro sopravvenuta indisponibilità a continuare a far parte dell'elenco.

2. La rimozione dall'elenco dei componenti è disposta, altresì, nei confronti dei soggetti per i quali sia stata segnalata dalla Commissione europea l'assenza del requisito di indipendenza, accertata a seguito di obiezione sollevata da uno Stato membro dell'Unione europea.

3. La rimozione dall'elenco è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale delle Finanze, previa comunicazione notificata agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione dei motivi e l'invito a presentare eventuali osservazioni entro i successivi venti giorni.



4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero qualora le osservazioni presentate dagli interessati non si ritengano accoglibili, si provvede alla rimozione dall'elenco dandone comunicazione agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo.

5. In caso di rimozione dall'elenco di uno o più nominativi delle personalità indipendenti, secondo le modalità stabilite dai commi 3 e 4, si procede tempestivamente alla relativa sostituzione e alla comunicazione alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2021

Il Ministro: FRANCO

21A01780

DECRETO 18 marzo 2021.

Modifica del decreto 3 giugno 2020 concernente le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, concernente il Sistema di allerta Covid-19;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 2020 n. 144, il quale prevede le funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le finalità di cui al citato art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale prevede l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale anche attraverso il Sistema tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità;

Vista l'Ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, concernente il Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni, in attuazione del citato art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la quale prevede, tra l'altro, in materia di Sistema tessera sanitaria:

all'art. 4, la gestione da parte del Sistema tessera sanitaria del Codice univoco nazionale (CUN) che identifica univocamente a livello nazionale gli esiti dei test per l'accertamento della positività al virus SARS-Cov-2;

agli articoli 3, 5 e 6, la comunicazione dei dati degli esiti dei test da parte delle Regioni e province autonome al Sistema tessera sanitaria;

all'art. 8, le funzionalità del Sistema Tessera sanitaria a supporto per il Call center di Immuni per lo sblocco dell'app Immuni, attraverso l'utilizzo del CUN;

all'art. 7, che il Sistema tessera sanitaria associa ad ogni CUN l'eventuale sblocco dell'app Immuni effettuato, qualsiasi stata la modalità di sblocco effettuato e che, a tal fine, i Dipartimenti di prevenzione delle ASL comunicano anche il codice fiscale del paziente, fra i dati di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020;

Visto il documento aggiornato, predisposto dal Ministero della salute, di valutazione di impatto di cui al citato art. 6, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, il quale, tra l'altro, prevede anche la funzione di sblocco dell'app Immuni in autonomia da parte del paziente, per la quale il Sistema tessera sanitaria deve rendere disponibili al *backend* del Sistema di allerta Covid-19 le necessarie funzionalità definite nel presente decreto;

Considerato che il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del predetto art. 6, comma 1 l'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, designa il Ministero dell'economia e delle finanze quale responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al presente decreto;

